

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021

1. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021

In assenza di nuovo interventi normativi e non rilevata la necessità di rideterminare gli importi del diritto annuale per l'anno 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980**, si è limitato a **confermare, anche per l'anno 2021**, gli importi dell'anno precedente.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2021 sono, pertanto, determinati in base alle tabelle che seguono.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	44,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	100,00

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	15,00

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	50,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	100,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	

	100,00
--	---------------

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	55,00 (1)

(1) Le imprese con sede principale all’estero che hanno unità locali / sedi secondarie in Italia devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

D. UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,80
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	10,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	20,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	20,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	20,00

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio precedente**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, **mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali**. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

2. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale

E' necessario a questo punto fissare alcune **regole generali** che riguardano sia la determinazione che le modalità di pagamento del diritto annuale.

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Le misure riportate nelle Tabelle da 1 a 5 sono state indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto

dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

3) Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato dell'anno precedente le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere⁴ ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

4) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

5) Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

6) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare	
	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00 (1)	8,80 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00 (3)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00 (1)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)

Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00 (1)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00 (2)	20,00 (1)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**. Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80). Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

3. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022 – Le indicazioni del Ministero

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 12 marzo 2020**, ha autorizzato **per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti**.

Le Camere di commercio interessate sono tenute, **entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati**, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto**

dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso **la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2020**.

Tali Camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale autorizzato con i decreti 22 maggio 2017 e 2 marzo 2018, destinate a finanziare i progetti del triennio 2020 – 2022, ai sensi del comma 6, dell'articolo 1, del decreto 12 marzo 2020.

i cui al presente decreto.

Dette Camere di Commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2020, unitamente alla residue risorse non rendicontate del triennio 2017 – 2019, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero e del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	44,00	9,00	53,00	11,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	15,00		18,00	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	50,00	10,00	60,00	12,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00

Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	100,00	20,00	120,00	24,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	55,00		66,00	

**ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE**

Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono le seguenti:

- Camera di commercio Alessandria (AL) 20%
- Camera di commercio Aosta (AO) 20%
- Camera di commercio Arezzo (AR) 20%
- Camera di commercio Asti (AT) 20%
- Camera di commercio Bari (BA) 20%
- Camera di commercio Irpinia Sannio (BN) 20%
- Camera di commercio Bergamo (BG) 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (BI) - 20%
- Camera di commercio Biella Vercelli (VC) - 20%
- Camera di commercio Bologna (BO) - 20%
- Camera di commercio Bolzano (BZ) - 20%
- Camera di commercio Brescia (BS) 20%
- Camera di commercio Brindisi (BR) 20%
- Camera di commercio Cagliari (CA) 20%
- Camera di commercio Caserta (CE) 20%
- Camera di commercio Catanzaro (CZ) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (CH) 20%
- Camera di commercio Chieti Pescara (PE) 20%
- Camera di commercio Como (CO) 20%
- Camera di commercio Cosenza (CS) 20%

• Camera di commercio Cremona (CR)	20%
• Camera di commercio Crotone (KR)	20%
• Camera di commercio Cuneo (CU)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (CE)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (FO)	20%
• Camera di commercio della Romagna (Forli, Cesena, Rimini) (RN)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (CT)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (RG)	20%
• Camera di commercio della Sicilia Orientale (Catania, Ragusa e Siracusa) (SR)	20%
•	
• Camera di commercio delle Marche (AN)	20%
• Camera di commercio delle Marche (FM)	20%
• Camera di commercio delle Marche (MC)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (RO)	20%
• Camera di commercio di Venezia e Rovigo (Rovigo, Venezia) (VE)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (EN)	20%
• Camera di commercio Enna e Palermo (PA)	20%
• Camera di commercio Ferrara (FE)	20%
• Camera di commercio Firenze (FI)	20%
• Camera di commercio Foggia (FG)	20%
• Camera di commercio Frosinone (FR)	20%
• Camera di commercio Genova (GE)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (GR)	20%
• Camera di commercio Maremma e Tirreno (Grosseto, Livorno) (LI)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (AQ)	20%
• Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia (TE)	20%
• Camera di commercio Latina (LT)	20%
• Camera di commercio Lecce (LE)	20%
• Camera di commercio Lecco (LC)	20%
• Camera di commercio Lucca (LU)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (LO)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MI)	20%
• Camera di commercio Milano – Monza-Brianza e Lodi (MB)	20%
• Camera di commercio Mantova (MN)	20%
• Camera di commercio Massa (MS)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (MT)	20%
• Camera di commercio della Basilicata (PZ)	20%
• Camera di commercio Messina (ME)	20%
• Camera di commercio Modena (MO)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (CB)	20%
• Camera di commercio Molise (Campobasso, Isernia) (IS)	20%
• Camera di commercio Napoli (NA)	20%
• Camera di commercio Novara (NO)	20%
• Camera di commercio Nuoro (NU)	20%
• Camera di commercio Oristano (OR)	20%
• Camera di commercio Pavia (PV)	20%
• Camera di commercio Perugia (PG)	20%
• Camera di commercio Piacenza (PC)	20%
• Camera di commercio Pisa (PI)	20%
• Camera di commercio Pistoia (PT)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (PN)	20%
• Camera di commercio Pordenone e Udine (UD)	20%
• Camera di commercio Prato (PO)	20%
• Camera di commercio Ravenna (RA)	20%
• Camera di commercio Reggio Calabria (RC)	20%
• Camera di commercio Reggio Emilia (RE)	20%

• Camera di commercio Rieti (RI)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (AG)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (CL)	20%
• Camera di commercio Riviera di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (TP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (IM)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SP)	20%
• Camera di commercio Riviera di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) (SV)	20%
• Camera di commercio Roma (RM)	20%
• Camera di commercio Salerno (SA)	20%
• Camera di commercio Sassari (SS)	20%
• Camera di commercio Siena (SI)	20%
• Camera di commercio Sondrio (SO)	20%
• Camera di commercio Taranto (TA)	20%
• Camera di commercio Terni (TR)	20%
• Camera di commercio Torino (TO)	20%
• Camera di commercio Trento (TN)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (BL)	20%
• Camera di commercio Treviso Belluno (TV)	20%
• Camera di commercio Varese (VA)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (GO)	20%
• Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste, Gorizia) (TS)	20%
• Camera di commercio Verbania (VB)	20%
• Camera di commercio Verona (VR)	20%
• Camera di commercio Vibo Valentia (VV)	20%
• Camera di commercio Viterbo (VT)	20%

Le Camere di Commercio che non hanno deliberato una maggioranza sono le seguenti:

- Camera di commercio Ascoli Piceno (AP)
- Camera di commercio Avellino (AV)
- Camera di commercio Padova (PD)
- Camera di commercio Parma (PR)
- Camera di commercio Pesaro e Urbino (PS)
- Camera di commercio Vicenza (VI)